



Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 379A/X  
"INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2014, N. 26  
"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI GIOVANI  
ALL'AGRICOLTURA E CONTRASTARE L'ABBANDONO E IL CONSUMO  
DEI SUOLI AGRICOLI".**

**Alla proposta di legge sono apportati i seguenti emendamenti:**

**Il titolo della proposta di legge n. 379A/X "Integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 "Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli" è così modificato:**

*"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26  
"Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare  
l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli".*



**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

**Prima dell'articolo 1 della proposta di legge è introdotto il seguente:**

Art. \_\_

*(Modifiche ~~di~~ del titolo della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26)*

Il titolo della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 "Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli" è così sostituito:

*"Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia."*

*Subemendamento*

Giovanni Francesco Stea, Consigliere regionale Gruppo Area Popolare

Renato Perrini, Consigliere regionale Gruppo Direzione Italia

Marco Lacarra, Consigliere regionale Gruppo Partito Democratico

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 379A/X**

**“INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2014, n. 26**

**“DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’ACCESSO DEI GIOVANI  
ALL’AGRICOLTURA E CONTRASTARE L’ABBANDONO DEI SUOLI  
AGRICOLI”**

All’art. 1 (“Finalità e Definizione), comma 2,

si chiede l’eliminazione della lettera c),

per non discriminare persone dall’età superiore a quella espressamente indicata e favorire anche chi non ha l’esperienza richiesta, ma potrebbe avere bisogno di un’opportunità occupazionale, professionale ed esistenziale.

Bari, 20 marzo 2017

Giovanni Francesco Stea

Renato Perrini

Marco Lacarra

MAURO VIERNO

CASILI CRISTIAN

*UNANIMEMENTE*


uberrim.

Art. 1

al ch appingere

"monete" "poue d' "il ricambio"

UNAM.





Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"

**Prima dell'articolo 1 della proposta di legge è introdotto il seguente:**

Art. \_\_\_\_

*(Modifiche all'art. 1 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26)*

L'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

*(Finalità e definizioni)*

1. *In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al fine di favorire il recupero dei terreni agricoli incolti o abbandonati, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza i terreni agricoli incolti o abbandonati, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.*
2. *Al fini della presente legge si intendono:*
  - a) *per 'terreni agricoli': i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati;*
  - b) *per 'terreni incolti o abbandonati': i terreni agricoli suscettibili di coltivazione, compresi i fabbricati rurali insistenti, che non siano destinati ad utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due anni;*
  - c) *per 'giovane agricoltore': persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, così come definito dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.*
  - d) *per 'consumo di suolo': la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione,*



**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

*l'urbanizzazione, l'edificazione, la cementificazione, l'escavazione, la contaminazione, la desertificazione.*

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
  - a) *I terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa comunitaria;*
  - b) *I terreni che presentino un habitat oggetto di tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 22 luglio 1992, serie L 206/7.*
  - c) *I terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;*
  - d) *i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;*
  - e) *i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici competenti;*
  - f) *le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno destinazione finale diversa da quella agricola;*
  - g) *i terreni che negli strumenti urbanistici vigenti o adottati hanno destinazione diversa da quella agricola.*
4. *La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile."*


# SUBEMENDAM. ART. 2

Sostituisce Le Parole

"giovani agricoltori, singoli o associati"

con :

"chiunque, in forma singola o associata,  
voglia esercitare attività agricole"



+ C. 2 URS

~~+ C. 5 URS~~

~~+ C. 6 URS~~


# SUB EMENDAM. ART. 2

SOSTITUIS LE PAROLE

"giovani agricoltori, singoli o associati"

con :

"chiunque, in forma singola o associata,  
voglia esercitare attività agricola"



~~+ C. 2~~ Usc.

+ C. 5 Usc.

~~+ C. 6~~ Usc.




# SUB EMENDAM. ART. 2

SOSTITUIS LE PAROLE

" giovani agricoltori, singoli o associati "

con :

" chiunque, in forma singola o associata,  
voglia esercitare attività agricole "



~~+ C. 2 U.R.~~  
~~+ C. 3 U.R.~~  
+ C. 6 U.R.



**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

**Prima dell'articolo 1 della proposta di legge è introdotto il seguente:**

**Art. \_\_\_\_**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26)*

L'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26, è sostituito dal seguente:

**"Art. 2**

*(Individuazione e utilizzazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica)*

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3-quinquies, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano i terreni agricoli di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati idonei per l'affidamento in concessione o locazione a giovani agricoltori, singoli o associati.*
- 2. Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali individuati negli appositi elenchi a favore dei giovani agricoltori, la Regione provvede, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali), ad attivare gli strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione sine titolo.*
- 3. L'elenco dei terreni individuati ai sensi del comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ed aggiornato con le medesime procedure entro la fine di ogni anno solare.*
- 4. I beni così individuati, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, sono inseriti nella Banca della Terra di Puglia di cui all'art. 3-quater .*
- 5. In riferimento a tali beni la Regione, conformemente alle previsioni contenute nella legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti) e del regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali), predispone bandi pubblici per l'assegnazione in concessione o locazione, a favore di giovani agricoltori, singoli o associati, secondo le procedure definite nell'articolo 3-ter.*
- 6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3-quinquies i Comuni individuano, nell'ambito del proprio patrimonio, i terreni agricoli da destinare all'assegnazione in concessione*



**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

*o locazione a giovani agricoltori. Entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo regolamento, l'elenco dei beni così individuati, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, è trasmesso al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia che provvede ad inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I Comuni provvedono al suo aggiornamento che deve essere comunicato al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.*

- 7. La Regione procede alla assegnazione dei beni compresi negli elenchi trasmessi dai Comuni secondo le modalità definite nell'articolo 3-ter. In ogni caso i Comuni possono procedere autonomamente alla loro assegnazione con propri bandi pubblici. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato dal Comune contestualmente alla trasmissione dell'elenco o del suo aggiornamento alla Regione."*

SUB EMENDAMENTO ART. 3<sup>bis</sup> B.M. 1

DEB LA PAROLA LOCAZIONE AGLI INGENGERS LE  
PAROLE "O LOCODATO"

Se lo Susselli.

Finale

~~RIPRESENTAZIONE~~

ART. 3 bis c. 2

Qui Qui

UNANIM.

SUB EMEND. 3 bis

C. 2


Adottare le parole

giocari, agricoltori, pinghi o encicla

con:

chunque, in forma singola o associata,  
voglio esercitare attività episcopa

~~UNAN.~~





**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

**L'articolo 1 della proposta di legge è sostituito dal seguente:**

**"Art. 1**

*(Introduzione degli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies nella legge regionale 20 maggio 2014, n. 26)*

*Nella legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli), dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti articoli:*

**A) Art. 3-bis**

*(Individuazione e utilizzazione dei terreni di proprietà privata incolti o abbandonati)*

- 1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3-quinquies, effettuano il censimento dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali insistenti di proprietà privata presenti nel proprio territorio, dandone comunicazione ai proprietari o aventi titolo con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r.*
- 2. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3-quinquies, e, successivamente con cadenza annuale, pubblicano, tramite il proprio sito web istituzionale, affissione sull'albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità, da parte di privati proprietari o aventi titolo, ad iscrivere i propri terreni incolti o abbandonati nella Banca della Terra di Puglia di cui all'articolo 3-quater ai fini dell'assegnazione in concessione o locazione ai giovani agricoltori, singoli o associati. Per la medesima finalità può essere acquisita la disponibilità anche con riferimento ai terreni che non possono considerarsi incolti o abbandonati.*
- 3. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3-quinquies, gli elenchi dei beni censiti dai Comuni ai sensi del precedente comma 1 e di quelli per i quali sia stata acquisita la disponibilità ai sensi del precedente comma 2, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, sono trasmessi al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia che provvede ad inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I Comuni provvedono al loro aggiornamento che deve essere comunicato al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.*
- 4. A beneficio dei Comuni che abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai precedenti commi nonché a quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 2, la*



**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

*Regione individua specifiche misure di premialità o criteri di priorità nella concessione di finanziamenti previsti nell'ambito della programmazione regionale in materia di adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi, tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali, sviluppo urbano sostenibile.*

**B) Art. 3-ter**

*(Procedure di assegnazione ai giovani agricoltori)*

- 1. Limitatamente ai beni pubblici individuati ai sensi del precedente articolo 2 e ai beni privati resi disponibili ai sensi del comma 2 del precedente articolo 3-bis, la Regione predispone bandi contenenti le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di assegnazione in concessione o locazione, il numero massimo di istanze presentabili dal medesimo richiedente, l'estensione massima del terreno oggetto di assegnazione, i criteri per l'individuazione dell'assegnatario, nonché l'importo del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto. Le istanze di assegnazione devono essere corredate da un piano di coltivazione redatto secondo le modalità definite dal regolamento di cui al successivo articolo 3-quinquies, contenente la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le opere e i lavori previsti, l'indicazione del periodo per il quale è richiesta l'assegnazione.*
- 2. La Regione valuta e approva il piano di coltivazione secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 3-quinquies e, in conformità al medesimo, assegna il bene al richiedente.*
- 3. In presenza di più richieste di assegnazione del medesimo bene, la Regione procede all'assegnazione sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione nell'ordine di priorità così definito:*
  - a) residenza dei richiedenti nel Comune in cui è situato il terreno;*
  - b) stato di disoccupazione;*
  - c) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso alle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico) e successive modifiche e integrazioni;*
  - d) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a tecniche di agricoltura biologica o integrata;*
  - e) istanza di giovani al primo insediamento;*
  - f) minore età dei richiedenti;*
  - g) residenza dei richiedenti nei Comuni limitrofi a quello in cui è situato il terreno.*


SUPPLEMENTO

Art. 3 ter

el titolo

sono soppresse le parole

"ai gravi epistole"





Subordinant

Art. 3 - ter

offinire el c. 1 dopo "locus", "

" o Comato "

g

UNATI

Subalgebra

Art. 3 Ter Comme 3

con <sup>elle</sup> lett. C

l'ipotesi di "ricorse alle risorse generate

— — — — — fine e i — — — — —

e interpretari; <sup>||</sup> ~~---~~ <sup>||</sup>

appoggiare l'op "ricorso" ~~||~~ di favore


" e variet  local o tradizionali; <sup>||</sup> ~~---~~

Subsecund. Art. 3 ter

@. 4.

"<sup>sententia:</sup>  
plovani aplishon; nuyd o enatoh<sup>4</sup>"

"<sup>eam</sup>  
Atunque, in forme single o exocet,  
vogly exercitio antir<sup>is</sup> agricab."

Uat.  




**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

4. *Ai proprietari dei beni oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al successivo articolo 3-quinquies. In ogni caso, l'importo del canone può essere determinato anche di comune accordo fra l'assegnatario e il proprietario o l'avente titolo, nel rispetto della normativa vigente.*
5. *Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l'assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta del proprietario o dell'avente titolo.*
6. *I rapporti derivanti dalla concessione o locazione dei terreni, per quanto non espressamente regolati dal provvedimento di assegnazione, sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).*
7. *Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali non sia stata acquisita la disponibilità all'assegnazione ai sensi del comma 2 e inseriti nella Banca della Terra di Puglia, i giovani agricoltori, singoli o associati, con apposita istanza corredata da un piano di coltivazione, possono ottenere i riferimenti dei relativi proprietari o aventi titolo dal Comune in cui i beni sono situati. Il Comune, previo assenso del proprietario o dell'avente titolo, fornisce i dati richiesti. Le condizioni del relativo affidamento sono definite dalle parti e regolate dalla normativa vigente.*

**C) Art. 3-quater  
(Banca della Terra di Puglia)**

1. *Allo scopo di assicurare adeguata pubblicità ai processi di recupero ad uso produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, la Regione, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni, istituisce presso il Dipartimento Agricoltura la Banca della Terra di Puglia.*
2. *La Banca della Terra di Puglia consiste in un elenco informatico accessibile al pubblico, integrato con il Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (SIT) e con il Sistema Informativo Agricolo della Regione Puglia (SIARP), articolato in tre sezioni:*
  - A) *beni di proprietà pubblica di cui all'articolo 2 della presente legge;*
  - B) *beni di proprietà privata di cui sia stata acquisita la disponibilità all'assegnazione dai rispettivi proprietari o aventi titolo ai sensi del comma 2 del precedente articolo 3-bis;*
  - C) *beni di proprietà privata censiti come incolti o abbandonati dai Comuni ai sensi del comma 1 del precedente articolo 3-bis.*
3. *Con riferimento a ciascuna sezione la Banca della Terra di Puglia contiene l'elenco aggiornato di tutti i terreni e fabbricati rurali insistenti, completo dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione dei beni.*



**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

4. *In qualunque momento, qualora il terreno non possa ritenersi incolto o abbandonato o sussista una delle condizioni di esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 1, il proprietario o l'avente titolo può chiederne la cancellazione dagli elenchi comunali dei beni censiti e dagli elenchi della Banca della Terra di Puglia. Alla cancellazione si procede altresì qualora l'interessato trasmetta un piano di coltivazione corredato da atto di impegno ad avviarne l'attuazione entro un anno. Qualora il bene sia già oggetto di un bando finalizzato all'assegnazione, la cancellazione può essere disposta, sempre che non sia intervenuta l'adozione del provvedimento finale di assegnazione, solo se l'istanza documenta la sussistenza di una delle condizioni di esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 1 o sia corredata da un piano di coltivazione redatto secondo le modalità indicate nel comma 1 dell'articolo 3-ter.*

**D) Art. 3-quinquies  
(Regolamento)**

1. *La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, adotta il regolamento attuativo della presente legge con il quale stabilisce:*
  - a) *le norme tecniche e le procedure per l'effettuazione del censimento dei beni di cui al comma 6 dell'articolo 2 e di quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis;*
  - b) *le modalità per la presentazione della richiesta di inserimento nella Banca della Terra di Puglia di beni di proprietà privata di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis e per la relativa istruttoria;*
  - c) *le modalità e le forme per assicurare adeguata pubblicità agli elenchi contenuti nella Banca della Terra di Puglia;*
  - d) *le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuta inclusione nell'elenco dei beni privati censiti, le modalità e i termini per la presentazione di osservazioni o richieste di coltivazione diretta o di cancellazione dall'elenco;*
  - e) *i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui al comma 1 dell'articolo 3-ter;*
  - f) *i criteri di valutazione delle richieste di assegnazione;*
  - g) *le modalità di controllo sulla attuazione del piano di coltivazione;*
  - h) *le condizioni generali regolanti i rapporti tra assegnatario e proprietario o avente titolo;*
  - i) *i criteri di determinazione dei canoni dovuti al proprietario o avente titolo e le garanzie a copertura del regolare pagamento degli stessi;*
  - j) *i casi di revoca delle assegnazioni;*



**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**


- k) le procedure per l'aggiornamento della Banca della Terra di Puglia;*
- l) l'informativa sulla privacy;*
- m) le modalità di accesso ai dati identificativi dei proprietari o aventi titolo nelle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 3-ter;*
- n) ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge."*

Subsecol. An. 4 Bis comma 1

offinger dopo "terreni episcopi"

deparole

"il consumo di suolo"





Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"

**L'articolo 2 della proposta di legge è sostituito dal seguente:**

**"Art. 2**

*(Introduzione dell'articolo 4-bis nella legge regionale 20 maggio 2014, n. 26)*

Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 è aggiunto il seguente articolo 4-bis come di seguito formulato:

**Art. 4-bis**

*(Clausola valutativa)*

**1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare l'abbandono dei terreni agricoli e favorirne il recupero produttivo. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:**

- a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione, la promozione e la gestione della Banca della Terra di Puglia, con particolare riguardo all'andamento del censimento dei terreni e alla promozione del loro utilizzo;**
- b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle domande e della disponibilità dei terreni inseriti nella Banca della Terra di Puglia;**
- c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione;**
- d) i principali risultati conseguiti in termini di recupero a fini produttivi dei terreni prima abbandonati o incolti e di crescita occupazionale e imprenditoriale.**

**2. Le informazioni e i dati raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge e le conseguenti relazioni sono resi pubblici attraverso i siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionali."**





**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

**Dopo l'articolo 2 della proposta di legge è introdotto il seguente:**

Art. \_\_\_\_

*(Disposizioni di attuazione)*

1. *Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di cui al precedente articolo 1, lett. D).*
2. *Entro la fine dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta trasmette la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Successivamente la Giunta provvede al medesimo adempimento con cadenza biennale.*



**Enzo Colonna, consigliere regionale, gruppo "Noi a Sinistra per la Puglia"**

**Dopo l'articolo 2 della proposta di legge è introdotto il seguente:**

Art. \_\_\_\_

*(Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26)*

L'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 *(Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)* è abrogato.